COMMISSIONE VI

FINANZE E TESORO

4.

SEDUTA DI MARTEDÌ 21 DICEMBRE 1976

PRESIDENZA DEL PRESIDENTE **D'ALEMA**

INDICE

PAG.

Sostituzioni:

PRESIDENTE 53

Proposta di legge (*Discussione e rinvio*):

LABRIOLA ed altri: Modifiche alla legge 21 febbraio 1963, n. 491: Assegnazione in uso di immobili del patrimonio dello Stato e vendita delle relative scorte all'università degli studi di Pisa (446) . 53

PRESIDENTE 53, 54, 55

LABRIOLA 54

QUATTRONE, *Relatore* 54, 55

SANTALCO, *Sottosegretario di Stato per le finanze* 55

Proposta di legge (*Discussione e rinvio*):

DE CARNERI ed altri: Subingresso della provincia autonoma di Trento alla Associazione nazionale mutilati ed invalidi del lavoro nella titolarità dei rapporti giuridici relativi ai beni destinati alla realizzazione di un centro di cure e soggiorno per mutilati ed invalidi del lavoro nel comune di Rovereto (562) . 55

PRESIDENTE 55, 56, 57

BERNARDINI 59

CASTELLUCCI 58

COLUCCI 59

DE CARNERI 57, 58

QUATTRONE, *Relatore* 55, 56, 57, 59

RUBBI EMILIO 58

SANTALCO, *Sottosegretario di Stato per le finanze* 59

La seduta comincia alle 10,40.

RUBBI EMILIO, *Segretario*, legge il processo verbale della seduta precedente.

(*È approvato*).

Sostituzioni.

PRESIDENTE. Comunico che per la seduta odierna i deputati Buzzoni, Conti, Di Giulio, Goria, Mondino, Pellicani, Pumilia, Sarti e Sgarlata sono sostituiti rispettivamente dai deputati Monteleone, Matrone, Colurcio, Rosini, Labriola, de Carneri, Malvestio, Salvato e Tesini Aristide.

Discussione della proposta di legge Labriola, Bernardini, Moschini, Bartocci: Modifiche alla legge 21 febbraio 1963, n. 491: Assegnazione in uso di immobili del patrimonio dello Stato e vendita delle relative scorte all'università degli studi di Pisa (446).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione della proposta di legge d'iniziativa dei deputati Labriola, Bernardini, Moschini e Bartocci: « Modifiche alla legge 21 febbraio 1963, n. 491: Assegnazione in uso di immobili del patrimonio dello Stato e vendita delle relative scorte all'università degli studi di Pisa ».

L'onorevole Quattrone ha facoltà di svolgere la relazione.

QUATTRONE, *Relatore*. Ricorderò alla Commissione che nel corso dell'esame della proposta di legge n. 446 in sede referente oltre a concordare sulla necessità di richiedere l'assegnazione in sede legislativa, avevamo sottolineato come sussistessero evidenti sfasature tra la planimetria contenuta in questa proposta di legge e quella già contenuta nella legge 21 febbraio 1963, n. 491. Successivamente, con l'emendamento presentato dai proponenti, si è ristabilito un momento di chiarezza per quanto attiene la planimetria allegata, che oggi viene confermata come quella già pubblicata sulla *Gazzetta Ufficiale* del 22 giugno 1963, n. 166 a rettifica della legge del 21 febbraio 1963. Quindi il problema resterebbe incentrato soltanto sulla diversa destinazione di una parte del terreno già assegnato all'università degli studi di Pisa, cioè sulla possibilità di destinare la porzione di terreno ad est della via Vecchia Livornese ad altri scopi, esattamente a scopi di ricerca scientifica in collaborazione con il Consiglio nazionale delle ricerche.

Resta da esaminare il perché della soppressione del secondo comma dell'articolo 1 della legge precedente; ma forse a questo punto sarebbe necessario un ulteriore momento di riflessione e di chiarezza dopo che il Ministero delle finanze avrà provveduto ad un riaccertamento catastale esatto della definitiva piantina da allegare a questa proposta di legge.

Per quanto riguarda il resto, sull'articolo 2 c'è da osservare che forse dovrà essere meglio chiarita l'ultima parte del primo comma, là dove si indicano insediamenti anche di altre attività didattiche, scientifiche e di ricerca oltre che per altri scopi attinenti le esigenze dell'università degli studi di Pisa, mentre nella relazione si fa riferimento solo alla ricerca nei settori delle scienze matematiche, fisiche e naturali.

PRESIDENTE. Onorevole relatore, lei è dell'avviso di riprendere quella dizione?

QUATTRONE, *Relatore*. Si tratta di stabilire se ci si riferisce alla destinazione che si evince dalla relazione, ovvero ad una destinazione generica per attività didattiche e per insediamenti di attività scientifiche e di ricerca o, ancora, se è necessario finalizzare puntualmente la destinazione di questa piccola porzione di terreno già in uso all'università degli studi di Pisa.

Inoltre, non dobbiamo dimenticare che la piantina allegata alla presente legge presenta uno sfasamento, rispetto alla precedente di circa otto ettari per i quali si rende necessario stabilire la loro utilizzazione.

Per i motivi suesposti e per consentire al Ministero delle finanze di esternarci la reale rispondenza della piantina in oggetto, proporrei un breve rinvio.

PRESIDENTE. Dichiaro aperta la discussione sulle linee generali.

LABRIOLA. Il gruppo socialista non avrebbe difficoltà ad accogliere la richiesta di un rinvio, qualora esso risultasse chiaramente motivato.

Per quanto riguarda le piantine, torno a sottolineare il fatto che l'allegato alla proposta di legge è un errore degli uffici dell'università di Pisa; ma, dopo esserci resi conto di ciò, abbiamo proposto di emendare la planimetria secondo la rettifica pubblicata dalla *Gazzetta Ufficiale* e pertanto su di essa non possono sussistere dubbi.

Per quanto riguarda la destinazione delle aree, concordo con il relatore sul fatto che esse debbano essere utilizzate per l'installazione di istituti scientifici e didattici.

Un'ultima osservazione, se mi è consentito, è relativa alla cosiddetta stazione radiotelegrafica. Devo dire che la Commissione difesa ha già fatto conoscere il suo parere, il problema non risulta essere, a questo punto, inerente al demanio militare, ma al demanio civile. Ora, se i chiarimenti a tale riguardo si potranno avere relativamente presto, il gruppo socialista non si opporrà al rinvio.

Vorrei poi sottolineare l'urgenza di questo provvedimento dovuta al fatto che in esso si incentra un programma di investimenti e di edilizia universitaria, nonché un potenziamento a favore del CNR che potrà usufruire di questo terreno.

PRESIDENTE. Ci sono anche i mezzi finanziari?

LABRIOLA. Noi temiamo che con l'attuale tasso inflattivo gli stanziamenti previsti rischino di non essere più congrui, se non si procederà rapidamente.

PRESIDENTE. Nessun altro chiedendo di parlare, dichiaro chiusa la discussione sulle linee generali.

QUATTRONE, *Relatore*. Riguardo alla planimetria, la soluzione adottata sulla *Gazzetta Ufficiale* non può dar adito a nessuna delle questioni inizialmente sorte.

Vorrei esprimere una perplessità riguardo all'ultima parte del primo comma dell'articolo 2, laddove si dice: « ...oltre che per altri scopi attinenti le esigenze dell'università degli studi di Pisa sempre nell'ambito delle sue attività istituzionali, secondo le prescrizioni urbanistiche vigenti ». A questo riguardo proporrei un emendamento chiarificatore, non prima, però, di aver conosciuto l'opinione del Governo in merito.

SANTALCO, *Sottosegretario di Stato per le finanze*. Nella seduta del 24 novembre scorso il Governo aderì subito alla richiesta di passaggio alla sede legislativa di questo provvedimento di legge. Se non ché, il Ministero della difesa con un telegramma datato 16 dicembre, fece presente che parte dei terreni da assegnare all'università di Pisa erano ancora in dotazione alle forze armate statunitensi. La direzione del demanio ha comunicato che l'accertamento di tale circostanza richiede una indagine da parte dell'ufficio tecnico erariale. È per i motivi che ho testé enunciato che proporrei, perciò, il rinvio dell'esame di questa proposta di legge.

PRESIDENTE. Se non vi sono obiezioni, può rimanere stabilito che il seguito dell'esame della proposta di legge è rinviato alla seduta del 12 gennaio 1977.

(*Così rimane stabilito*).

Discussione della proposta di legge: de Carneri, Ballardini, Pisoni: Subingresso della provincia autonoma di Trento alla Associazione nazionale mutilati ed invalidi del lavoro nella titolarità dei rapporti giuridici relativi ai beni destinati alla realizzazione di un centro di cure e soggiorno per mutilati ed invalidi del lavoro nel comune di Rovereto (562).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione della proposta di legge di iniziativa dei deputati de Carneri, Ballardini, Pisoni: « Subingresso della provincia autonoma di Trento alla Associazione nazionale mutilati ed invalidi del lavoro nella titolarità dei rapporti giuridici relativi ai beni destinati alla realizzazione di un centro di cure e soggiorno per mutilati ed invalidi del lavoro nel comune di Rovereto ».

L'onorevole Quattrone ha facoltà di svolgere la relazione.

QUATTRONE, *Relatore*. Chiedo una breve sospensione della seduta per permettere una consultazione tra i membri del mio gruppo.

PRESIDENTE. Se non vi sono obiezioni, può rimanere stabilita la sospensione di un'ora.

(*Così rimane stabilito*).

La seduta, sospesa alle 11, riprende alle 12,15.

QUATTRONE, *Relatore*. Onorevole presidente, onorevoli colleghi, nella seduta in sede referente avevamo iniziato la discussione della proposta di legge n. 562, riguardante il subingresso della provincia autonoma di Trento alla associazione nazionale mutilati e invalidi del lavoro nella titolarità dei rapporti giuridici relativi ai beni destinati alla realizzazione di un centro di cura e soggiorno per mutilati e invalidi nel lavoro nel comune di Rovereto. Forse è il caso che ripeta, in maniera estremamente succinta la storia che è alla base di questa vicenda e che giustifica ampiamente la presentazione della proposta di legge in discussione.

Nel 1963 il consiglio comunale di Rovereto deliberò di vendere all'associazione nazionale mutilati e invalidi del lavoro un ampio appezzamento di terreno di proprietà comunale al prezzo simbolico di lire 1 al metro quadrato per consentire la costruzione e attivazione di un centro di cura per mutilati e invalidi del lavoro. Con successiva deliberazione si stabilì che la costruzione del centro doveva essere completata entro il termine massimo del 31 dicembre 1966, cioè 10 anni fa.

L'ANMIL iniziò i lavori di costruzione, ma non curò che fossero effettuati il trasferimento di proprietà e il versamento del prezzo simbolico. L'ANMIL per far fronte alle spese di costruzione, chiese e ottenne dei contributi, non solo dal comune di Ro-

vereto, ma anche dalla regione Trentino-Alto Adige.

Le costruzioni non venivano, però, mai ultimate, e il centro non entrava in funzione, tanto che oggi solo uno degli edifici in progetto è stato ultimato e arredato, mentre di un altro c'è solo lo scheletro. Tutti gli impianti sono rimasti inutilizzati per moltissimi anni.

In questo periodo il comune di Rovereto e la provincia, iniziarono delle trattative con l'ANMIL per entrare nella disponibilità degli immobili già realizzati e gestirli direttamente. Queste trattative non sono andate a buon fine per divergenze sulla misura dell'indennizzo da corrispondere all'ANMIL.

Considerato l'enorme tempo trascorso, mi pare di poter condividere il sentimento di rivolta delle popolazioni della zona, di fronte allo spreco di tanto denaro pubblico.

Ora l'articolo 1 della proposta di legge stabilisce che la provincia autonoma di Trento subentra all'ANMIL nella titolarità dei rapporti giuridici con il comune di Rovereto. All'articolo 2 si stabilisce che l'ANMIL, a richiesta della provincia autonoma di Trento, è tenuta a fornire ogni scrittura, documentazione e notizia relativa ai beni e ai rapporti giuridici di cui all'articolo precedente. All'articolo 3, invece, si prevede la esenzione da ogni tributo per gli atti necessari al trasferimento alla provincia di Trento della proprietà e di altri diritti reali sui beni di cui all'articolo 1.

Prima, però, di completare la mia relazione vorrei ricordare, a me stesso, prima che agli onorevoli commissari, l'esatta situazione giuridica dei beni in questione. Il comune di Rovereto, non essendo ancora stati perfezionati gli atti di vendita, è ancora titolare del terreno e, per il disposto dell'articolo 936 del codice civile, è anche proprietario degli immobili ivi costruiti. Infatti tale articolo stabilisce che: « Quando le piantagioni, costruzioni od opere sono state fatte da un terzo con i suoi materiali, il proprietario del fondo ha diritto di ritenerle o di obbligare colui che le ha fatte a levarle ». Tuttavia, al secondo comma dello stesso articolo è previsto un obbligo: « Se il proprietario preferisce di ritenerle, deve pagare a sua scelta il valore di materiali e il prezzo della manodopera, oppure l'aumento di valore recato al fondo ». Quindi il comune, se vuole ritenere gli immobili, deve pagare, a sua scelta il valore di materiali e il prezzo della manodopera, oppure l'aumento di valore. Questo è il contenuto dell'articolo 936 del codice civile. Dunque diciamo che la situazione potrebbe sbloccarsi naturalmente con il ricorso all'autorità giurisdizionale: non mi pare che possa essere contestato questo diritto del comune di Rovereto. Di fronte a questa strada, che potrebbe avere la conseguenza di far perdere altro tempo in lungaggini giudiziarie con un'azione che potrebbe durare anche degli anni visto lo stato attuale della giustizia in Italia, ci sarebbe quella di risolvere il problema *d'emblée* con l'approvazione di questa proposta di legge.

Quindi la legge in sé è opportuna, anche se noi ci poniamo un problema di carattere giuridico, di cui non va neppure trascurato il significato politico, che desidero sottolineare: noi non riteniamo che possa essere espropriato questo diritto dell'ANMIL ad ottenere il risarcimento o il pagamento del proprio investimento, diciamo della propria spesa, considerate anche le finalità dell'ANMIL stesso.

PRESIDENTE. Ma i dirigenti dell'ANMIL non potrebbero essere perseguiti in base a qualche norma del codice penale? Sarebbe interessante mettere indiscussione questo aspetto.

QUATTRONE. *Relatore*. Non è questo il nostro compito ora, anche se ritengo che alcune responsabilità di carattere penale potrebbero esserci. Questa mattina, comunque, dobbiamo occuparci di una proposta di legge che raggiunge l'obiettivo e salva il principio di carattere generale. Questo principio, sancito dall'articolo 42 della Costituzione, là dove dice che la proprietà privata può essere, nei casi preveduti dalla legge, e salvo indennizzo, espropriata per motivi di interesse generale, va salvaguardato; né ci pare che possa essere superato il discorso della necessità dell'indennizzo conseguente alla perdita del diritto, per il solo fatto che si tratta di rapporto tra due enti pubblici. Per altro che questi dubbi possano essersi affacciati alla mente dei proponenti ci pare emerga anche dalla relazione, là dove gli stessi dicono che: « Circa la legittimità costituzionale della iniziativa non sembra che possano insorgere dubbi sia per le motivazioni precedentemente esposte sia perché la provincia autonoma di Trento ha competenza legislativa e amministrativa nelle materie nel cui ambito doveva operare il " Centro " »,

A questo punto verrebbe spontaneo domandarsi perché mai in base a queste competenze non abbia provveduto direttamente la provincia e perché il problema venga posto ora davanti al Parlamento. Comunque riteniamo che la proposta di legge, pur con questo limite, vada salvata, e quindi abbiamo predisposto un emendamento che propone di sostituire l'articolo 2 con il seguente: « L'Associazione nazionale mutilati e invalidi del lavoro è tenuta, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, a fornire ogni scrittura, documentazione e notizia relative ai beni ed ai rapporti giuridici, di cui all'articolo precedente, anche al fine della determinazione del suo diritto ad un congruo indennizzo ». Noi riteniamo, in questo modo, di poter salvaguardare la volontà politica che ci pare sacrosanta e la esigenza di pubblica utilità che ci pare rispettabile e giusta e contemporaneamente il principio costituzionale sancito dall'articolo 42 così come la regolamentazione del passaggio prevista dal codice civile.

PRESIDENTE. Ma non ci sarebbe una norma sulla base della quale costringere la ANMIL a restituire i 250 milioni ricevuti e tutti gli interessi ?

QUATTRONE, *Relatore*. Di questo, ovviamente, si terrà conto perché nessuno deve lucrare sui 250 milioni.

Preannuncio, inoltre, la presentazione di un emendamento soppressivo dell'articolo 3 che esenta fiscalmente gli atti di trasferimento.

PRESIDENTE. Dichiaro aperta la discussione sulle linee generali.

DE CARNERI. Io ritengo che l'emendamento proposto dal relatore all'articolo 2, oltre a non essere accoglibile per ragioni di sostanza – dal momento che si tratta di un ente che ha provocato quegli sprechi e quegli scandali di cui parla la relazione – non sia neanche giuridicamente sostenibile. Ho mostrato al collega Quattrone la sentenza n. 68 del 22 dicembre 1959 nella quale, pronunciandosi su un caso analogo, la Corte costituzionale afferma molto esplicitamente che neppure una lira è dovuta nel caso di trasferimento di una proprietà o di un bene da un ente pubblico ad un altro. La legge 9 novembre 1955, n. 1070, approvata dal Parlamento di venti anni fa, trasferiva la titolarità di un bene da un ente pubblico, la « Gioventù italiana », ad un altro, il patronato scolastico del comune di Padova, senza stabilire alcun indennizzo. In seguito al procedimento promosso dall'ente « Gioventù italiana » la Corte ha dichiarato che nessun indennizzo era dovuto per il fatto che si trattava di una norma regolante le esigenze della pubblica amministrazione, cioè di una norma di organizzazione amministrativa per la distribuzione dei beni tra i vari settori in cui la pubblica amministrazione stessa si articola. Non si rientra, dunque, nell'ambito disciplinato dall'articolo 42, terzo comma, o dall'articolo 43 della Costituzione.

Devo aggiungere, *ad abundantiam,* che il Comitato pareri della I Commissione affari costituzionali della Camera ha esaminato in modo assai approfondito questa proposta di legge giungendo poi alla conclusione che è perfettamente legittima e costituzionale: quindi sotto questo profilo non c'è alcuna obiezione da fare. Se invece il collega relatore intende entrare nel merito della materia e dire che questo ente dovrebbe essere risarcito dopo che ha preso 250 milioni dalla regione Trentino-Alto Adige ed ha occupato un ampio appezzamento di terreno di proprietà comunale, ed anzi che dovrebbe essere ulteriormente premiato con una legge del Parlamento, allora ognuno assuma le proprie responsabilità.

Ed è opportuno ricordare che i finanziamenti dell'ANMIL provengono in parte dalla riscossione di tangenti sulle ritenute previdenziali, quali, ad esempio, quelle relative ad infortuni ed invalidità sul lavoro, nonché da contributo la cui quota originaria era dello 0,30 per cento. L'inutilizzazione di questi fondi si protrae ormai da dieci anni: chiedere ora che lo Stato o la provincia stanzino altri fondi mi sembra inammissibile anche sotto il profilo giuridico. Devo poi aggiungere che destinatario di questi diritti non sarebbe un ente qualunque, ma la provincia autonoma di Trento, la quale ha potestà amministrativa e legislativa nel campo ospedaliero. Così, infatti, recita l'articolo 1 del decreto del Presidente della Repubblica 28 marzo 1975, n. 474: « Le attribuzioni dell'amministrazione dello Stato in materia di igiene e sanità, ivi compresa l'assistenza sanitaria ed ospedaliera, esercitata sia direttamente dagli organi centrali e periferici dello Stato sia per il tramite di enti e di istituti pub-

blici a carattere nazionale o sovraprovinciale e quelle già spettanti alla regione Trentino-Alto Adige in materia di assistenza sanitaria ed ospedaliera sono esercitate, per il rispettivo territorio, dalle province di Trento e di Bolzano con l'osservanza delle norme del presente decreto ».

I motivi suesposti sono sufficienti a giustificare la presentazione di questa proposta di legge. Il problema che essa intende risolvere non è certo fra i più gravi, ma, dal momento che l'organo competente – il Ministero del lavoro e della previdenza sociale – non se ne è occupato per dieci anni, si rende necessaria questa nostra iniziativa.

Quanto alla proposta di soppressione dell'articolo 3 non ci opponiamo a questo emendamento.

QUATTRONE, *Relatore*. Per utilità generale, mi sia consentito un chiarimento. La sentenza cui, precedentemente, ha fatto riferimento il collega de Carneri si riferiva ad un ente posto in liquidazione dopo la caduta del regime fascista e, pertanto, non ad una espropriazione, ma alla diversa destinazione dei beni posti in liquidazione.

Apprezzando e riconoscendo la validità ed il significato politico di questa legge – e dico questo a nome del gruppo della democrazia cristiana – desidero sottolineare, ancora una volta, la necessità di salvaguardare i princìpi che, a tale riguardo, sancisce la nostra Costituzione e che sempre dobbiamo tenere presenti nella formulazione delle nostre leggi.

CASTELLUCCI. Se mi è consentito vorrei esporre alla Commissione un mio quesito: non riesco a convincermi del perché si debba definire una questione di questo genere con legge dello Stato, con legge del Parlamento, superando l'autorità giudiziaria alla quale ha adito il comune di Rovereto.

Nella relazione che accompagna il provvedimento è detto che il comune di Rovereto è ricorso alle vie legali. Chiedo ai presentatori della proposta che cosa significhi tutto questo.

A me pare, inoltre, che la provincia autonoma di Trento abbia tutta la competenza per intervenire su questa faccenda da vicino, anziché il Parlamento da lontano.

Infine, il Ministero del lavoro ha autorizzato l'ANMIL a stare in giudizio? A me pare che si debbano fare questi accertamenti prima di decidere se sia necessaria una legge del Parlamento per dirimere la questione in esame.

RUBBI EMILIO. A me pare che il relatore abbia espresso la volontà del gruppo democratico cristiano di dare vita a meccanismi che siano in grado di poter utilizzare rapidamente, e nella maniera migliore, gli edifici di cui al provvedimento al nostro esame.

Cioè, il relatore si è fatto carico di dichiarare come per parte nostra non si ritenga né utile né pensabile che non si arrivi ad una sistemazione giuridica tale da consentire l'effettivo utilizzo degli edifici in questione; da parte nostra non c'è volontà di premiare o castigare quello che è stato finora il tessuto dei rapporti che sono intercorsi tra l'ANMIL e la provincia di Trento.

D'altra parte le posizioni della democrazia cristiana sono troppo note per porsi in dubbio una volontà precisa di giungere ad una definizione dei rapporti capace di immettere questo patrimonio – purtroppo per così lungo tempo inutilizzato – nel circuito patrimoniale della provincia autonoma di Trento.

Questo desideriamo che sia acquisito da parte di ciascun gruppo ed in particolare da parte dei proponenti. Ciò premesso, proprio allo scopo di giungere nel più breve tempo possibile alla titolarità dei rapporti giuridici da parte della provincia di Trento, dobbiamo cercare di evitare scorciatoie solo apparenti.

Se questo è il nostro comune obiettivo, credo di potermi soffermare su alcuni punti inerenti fatti specifici che debbono essere presi in considerazione per il raggiungimento del fine che ci prefiggiamo.

In sostanza dobbiamo farci carico di non creare precedenti che abbiano la possibilità di modificare quel rapporto di autonomia economica degli enti pubblici cui il relatore faceva riferimento poc'anzi. Non v'è dubbio che al momento in cui si va ad individuare un indennizzo deve tenersi conto non solo del valore attuale, ma anche del deterioramento che lo stabile ha subito a causa della inutilizzazione certamente fuori da ogni corretta amministrazione.

D'altro canto la proposta di legge non indica una destinazione precisa cui sia tenuta la provincia di Trento nel momento in cui subentrerà nei diritti all'ANMIL, e

questo ridimensiona un poco la proposta di legge - per altro verso intelligente - avanzata dall'onorevole de Carneri. Cioè, la proposta di legge, anche sotto questo profilo, potrebbe essere migliorata opportunamente con l'indicazione di una destinazione cui la provincia di Trento dovrebbe essere tenuta nell'utilizzazione dell'immobile in questione, tenuto conto dei compiti specifici della provincia stessa. Allora, è volontà precisa del gruppo democristiano di procedere sulla via di un subingresso della provincia autonoma di Trento all'ANMIL nella titolarità dei rapporti giuridici, salvaguardando, però, le esigenze connesse, non tanto a questa situazione concreta, ma al principio costituzionale dell'espropriazione mediante indennizzo. Occorre, infatti, che un atteggiamento, che trova delle giustificazioni specifiche, non sia interpretato come una violazione di tale principio. Questo al fine di avere un metro per tutte le altre iniziative che possono essere prese in futuro. Si tratta, quindi, di trovare insieme il sistema per soddisfare le particolari esigenze di questo caso, nel rispetto del principio costituzionale dell'indennizzo.

COLUCCI. Ritengo che la costituzionalità della proposta di legge sia rafforzata dalla posizione assunta dalla I Commissione.

Non sono d'accordo con il relatore in ordine alla questione dell'indennizzo, perché credo che dobbiamo salvaguardare l'obiettivo che si sono posti i proponenti. Credo che il discorso non sia solo sentimentale - consentitemi la parola - ma anche politico. Il collega Rubbi ha colto bene questo aspetto quando ha sottolineato l'esigenza di trovare un punto di incontro per salvaguardare l'interesse della provincia ad utilizzare un patrimonio che deperisce ogni giorno di più e garantire il rispetto di princìpi costituzionali.

È proprio al fine di arrivare ad una intesa (in realtà non mi pare cosa molto difficile) che riterrei opportuno un breve rinvio.

SANTALCO, *Sottosegretario di Stato per le finanze*. Il Governo presenterà un emendamento soppressvo dell'articolo 3.

Ritengo saggia la proposta volta ad ottenere un breve rinvio.

QUATTRONE, *Relatore*. Credo che tutti possiamo essere d'accordo sulla proposta di rinviare per qualche settimana. Così, infatti, potremmo arrivare ad una soluzione che sia la più giusta e la più rispondente alle esigenze della collettività.

BERNARDINI. Il gruppo comunista è favorevole ad un rinvio perché esso consente un emendamento concordato.

PRESIDENTE. Poiché mi pare che ci sia un accordo unanime, la discussione della proposta di legge è rinviata ad altra seduta.

La seduta termina alle 13.

IL CONSIGLIERE CAPO SERVIZIO DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI
Dott. GIORGIO SPADOLINI

STABILIMENTI TIPOGRAFICI CARLO COLOMBO